



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE MONOCRATICO DI FOGGIA

dott.ssa M. C. P. ha pronunciato e pubblicato, alla pubblica udienza del 19 giugno 2023 mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA  
(art. 530 c.p.p.)

nei confronti di:

D. A., nato il 01/12/1970 in San Severo (FG), ivi residente in via P. M. n. 122 - **ivi elettivamente domiciliato;**

**libero - assente**  
*presente offerta competenza*

difeso dall'avv. Antonio LA PENNA, di fiducia, presente;

Assistente giudiziario dott.ssa R. A.

V.P.O. dott. G. P.

IMPUTATO

(come da rubrica a tergo)

CONCLUSIONI

Come da verbale in atti.

*lap*

SENTENZA N. 23/23

N. 23/24 R.G.N.R.  
N. 23/22 RE.GE.

Sentenza in data

**19.06.2023**

Depositata in Cancelleria il

**01.03.2023**

Il Cancelliere

*[Signature]*  
DIREZIONE DISTrettuale

Notificato Estratto ai  
contumaci: .....

Avviso P.G. ex art. 548 C.P.P.

Prodotto .....

il.....

Spediti atti in.....

il.....

IRREVOCABILE

il.....

Il cancelliere

• Estratto Esecutivo

il.....

• Scheda

il.....

• N.....R.R.C.

N. 25/21 R.G.N.R.

(da citare nella corrispondenza con la  
Procura della Repubblica)



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE  
FOGGIA

DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE MONOCRATICO

dott. ..... nella sede di .....  
il giorno ..... alle ore 9.00 e segg.

Il Pubblico Ministero, concluse le indagini preliminari relative al procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato il 26/4/2021;

Visto l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.), regolarmente notificato nei confronti di:

Dott. ... nato a San Severo (FG) il .../1970 ed ivi residente in Via P. M..., n. ..., difeso di fiducia dall'avv. La Penna Antonio, del Foro di Foggia, presso cui eleggeva domicilio ex art. 161 c.p. (verb. del 12/03/2021, quanto alla nomina del difensore, e del 10/06/2021, quanto alla nuova elezione di domicilio).

**IMPUTATO**

del reato p. e p. dall'art. 570 bis c.p., perché si sottraeva, in alcune circostanze in tutto ed in altre in parte, all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, stabilito in complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) - oltre all'obbligo nel versamento degli assegni familiari ed al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie - dovuto a seguito dello scioglimento del matrimonio contratto con C... M... R... ed in favore dei due figli minori, L... P..., nato il 23/04/2007, e D..., nato il 05/02/2009, così come disposto dal Tribunale di Foggia, con sentenza del 26/02/2019, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 1.../2016 del R.G. In Torremaggiore (FG), dal 05/03/2019 al 05/05/2021 e con condotta perdurante.

P.O. C... M... R..., nata a San Severo (FG) il 02.../197... e residente a Torremaggiore (FG), in Via C..., n. ..., nella qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori.

visto l'art. 552 c.p.p.;

**DISPONE LA CITAZIONE**

de predett imputat per l'udienza e davanti al Giudice indicati in epigrafe, nei locali soliti delle udienze penali dibattimentali, per rispondere dei reati come sopra descritti, con avvertimento che, non comparendo senza un legittimo impedimento, si procederà in sua/loro contumacia;

**INVITA L'IMPUTATO**

#### Motivi della decisione

Dott. A. veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere del reato in rubrica indicato, ossia per essersi sottratto, in alcune circostanze in tutto ed in altre in parte, all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in € 300,00 (150 per ciascun figlio), oltre all'obbligo di versamento degli assegni familiari e al concorso del 50% delle spese straordinarie, dovute a seguito dello scioglimento del matrimonio contratto con C. M. R., come da sentenza del Tribunale di Foggia del 26.2.2019.

In Torremaggiore dal 5.3.2019 al 5.5.2021.

Alla odierna udienza, svoltasi in assenza dell'imputato, previo esame dei testi di lista del P.M. ossia C. M. R., parte offesa, sentita anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., M. M., F. S., nonché dell'imputato, previa vasta acquisizione di documentazione presentata dalla Difesa, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe indicate.

All'esito delle risultanze processuali, ad avviso del giudice l'imputato va assolto dal reato contestato perché non punibile ex art. 131 bis c.p.

Ebbene, la norma citata formulata con Decreto legislativo del 16 marzo 2015 n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2015 n. 64 - ed entrata in vigore, prevede "l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", disponendo in particolare che "la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma (dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; dalla intensità del dolo o dal grado della colpa), l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale...".

Nel caso di specie ricorrono le condizioni previste dall'art. 131-bis c.p., perché:

- 1) si tratta di delitto punito con pena rientrante nei limiti all'uopo fissati;
- 2) le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133 primo comma del codice penale possono considerarsi tenui (e quindi anche alla luce dell'elemento psicologico della condotta e della personalità del reo): si tratta di un periodo breve - in cui, a causa delle numerose problematiche economiche e di salute documentate



dell'imputato, questi ha versato le somme dovute a periodi alterni, a volte più del dovuto a volte di meno, situazione poi rimediata nelle more del giudizio, come dichiarato dalla stessa parte offesa, C. P. M.R., la quale all'udienza dell'8.5.2023 ha affermato che l'imputato aveva provveduto a pagare per intero tutte le quote da lui dovute a titolo di mantenimento in favore dei loro figli, per il periodo temporale relativo ai fatti oggetto di reato - situazione che rende la condotta sicuramente di minore rilievo e pericolosità. Inoltre non ricorrono le condizioni negative per escludere la tenuità della condotta così come richiesto dalla norma (quando la condotta incide in modo definitivo e irreparabile sul bene "vita" della vittima, ovvero, in modo molto rilevante, sull'incolumità personale della stessa, ovvero in danno di animali; o quando ricorrono alcune delle circostanze aggravanti quali l'aver agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà, o l'aver adoperato sevizie o l'aver profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa);

3) il comportamento dell'imputato non può essere considerato abituale, in primis perché non ha precedenti penali, in secundis, perché non ricorrono le condizioni negative ed ostative (delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero commissione di altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate).

In definitiva, alla luce di tutte queste considerazioni, nei confronti dell'imputato va esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto e pronunciata, in tal senso, sentenza di assoluzione.

P.Q.M.


Visto l'art. 530 c.p.p. assolve D. P. M.R. (A. P.) da quanto ascrittogli in rubrica perché non è punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis del codice penale.

Riserva gg. 90 per la motivazione.

Foggia 19-06-2023

Il G.O.P.

Dott.ssa M. C. P. M.R.



2